

Documento Informativo sulle modalità di detenzione e tutela degli strumenti finanziari della clientela

Nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento, il Cliente apre presso Banca Galileo Spa (di seguito la "**Banca**"), a proprio nome, un Conto Deposito Titoli.

Gli strumenti finanziari conferiti nel Conto Deposito Titoli costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità della Banca

Nell'ambito delle disposizioni relative al deposito titoli a custodia e amministrazione, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a sub-depositare i titoli, siano essi dematerializzati o cartacei, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica.

Il soggetto presso il quale sono sub-depositati attualmente i titoli dematerializzati è Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo S.p.A. con sede legale in Trento, iscritta all'Albo delle Banche – Cod. ABI 03599, con facoltà per quest'ultima di ulteriore sub-deposito.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che la Banca sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione gli strumenti finanziari di pertinenza del singolo Cliente, assumendosi la responsabilità per l'eventuale insolvenza del sub-depositario,

I conti "omnibus" sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.

La Banca tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari dei clienti in conti individuali intestati agli stessi. Relativamente ai titoli sub-depositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

In relazione ai titoli sub-depositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

Informazioni sul Privilegio Legale:

Il Contratto con il Cliente prevede che: se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita – direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato – di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;

- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

La Banca, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- a) seleziona i sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano;
- b) istituisce e conserva apposite evidenze contabili in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e con tempestività le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di pertinenza della Banca stessa;
- c) conserva apposite evidenze contabili secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti;
- d) effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario;
- e) adotta le misure necessarie per garantire che gli strumenti finanziari della clientela depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- f) introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

In aggiunta a quanto precede, la Banca ha designato un responsabile unico – dotato dei necessari requisiti stabiliti dalla vigente normativa – per le tematiche inerenti all'adempimento degli obblighi di salvaguardia degli strumenti finanziari e della propria clientela.

Utilizzo degli strumenti finanziari della clientela da parte della Banca

La Banca non conclude accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal cliente e non utilizza questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi.

Tuttavia tale divieto può essere superato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il cliente ha prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
- b) gli strumenti finanziari sono utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso.

Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

La Banca aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia**.

Il **Fondo Nazionale di Garanzia** è un ente di diritto privato con personalità giuridica e autonomia patrimoniale, costituito nel 1991 (Art. 15, L. 2 gennaio 1991, n. 1) e riconosciuto successivamente sistema di indennizzo. Lo scopo del Fondo è di garantire un indennizzo agli investitori clienti dei soggetti aderenti nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo di tali soggetti.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.